

D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/94 (B.U. n. 35 del 31/8/1994)

L'art. 3 della legge 9.6.1994 n. 18 " Norme di attuazione della legge 8.11.1991 n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali" prescrive che i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, le modalità di presentazione della domanda, e la documentazione da allegare, siano stabiliti con provvedimento di Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni Consiliari.

Ai sensi dell'art. 2, stessa legge, l'albo regionale delle cooperative sociali è istituito presso l'Assessorato regionale all'Assistenza sociale.

Il Governo ha osservato che, per l'individuazione dei requisiti di cui trattasi, per quanto non disciplinato dalla L.R. 18/94, è da farsi comunque riferimento ai principi informativi ed alle disposizioni della legge quadro n. 381/91.

Atteso che possono essere iscritti all'Albo regionale le cooperative sociali o i consorzi aventi sede legale nella Regione e con attività lavorativa prevalente nel territorio regionale.

Considerata l'esperienza culturale e gestionale della L.R. n. 48/89, abrogata con la citata legge regionale di attuazione della legge n. 381/91.

Vista la legge 8.11.1991 n. 381;

Vista la L.R.n. 18/94;

La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

delibera

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, ex art. 2 L.R. n. 18/94, per quanto non direttamente disciplinato dalla legge regionale, fanno riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 della legge quadro n. 381/91;

2. Possono essere iscritti all'albo regionale le cooperative sociali e i consorzi, di cui all'art. 8 legge n. 381/91, aventi sede legale nella regione e con attività lavorativa prevalente nel territorio regionale;

3. Le domande, da inoltrarsi all'Assessorato regionale all'Assistenza e ai servizi sociali, sottoscritte con firma autenticata, ai sensi di legge, dal legale rappresentante, devono indicare la sezione dell'Albo per cui è richiesta l'iscrizione;

4. In caso di cooperative alla domanda sono allegati:

a) certificato di iscrizione nella sezione 8^a del registro prefettizio;

b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) dichiarazione relativa alla compagine sociale, con l'indicazione dei soci volontari e dei soci sovventori;

d) copia dell'ultimo bilancio e relative relazioni, sottoscritti dai Presidenti del consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale. Il bilancio di esercizio è corredato da una breve nota informativa denominata "bilancio di responsabilità sociale", quale

19^ punto della nota integrativa, prevista dal D.L. 9 aprile 1991 n. 127;

e) dichiarazione circa la propria posizione rispetto agli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali in materia di lavoro dalla quale risulti che la cooperativa non è incorsa in violazioni, rispetto a detti obblighi, non conciliabili in via amministrativa;

f) relazione circa gli ambiti di attività svolta ed in corso, da cui risultino l'area geografica di intervento e l'eventuale convenzionamento con enti pubblici;

g) dichiarazione circa la tipologia e le modalità del rapporto di lavoro tra la cooperativa ed il proprio personale.

4. Le cooperative che richiedono l'iscrizione alla sezione A attestano, per i loro addetti, il possesso dei relativi requisiti professionali; a tal fine allegano inoltre:

- l'elenco nominativo dei soci e dei dipendenti da impegnare nell'attività di servizio in cui siano specificati il titolo di studio, i titoli professionali, gli attestati di qualifica, i corsi di formazione e riqualificazione ed altri titoli attinenti la professione nonché l'esperienza maturata nel servizio. La documentazione relativa al titolo di studio e ad altri attestati è allegata in copia. I titoli di studio devono essere corrispondenti ai requisiti professionali, se previsti dalla normativa, per l'esercizio delle funzioni corrispondenti. In particolare, per quanto attiene gli operatori socio-assistenziali, qualora i requisiti siano definiti dalla normativa regionale e non vi sia corrispondenza, le cooperative si impegnano, all'atto della domanda, a stabilire gli opportuni rapporti con gli enti titolari della formazione socio-assistenziale per la programmazione dei relativi corsi. Fermo restando che al momento dell'iscrizione i titoli professionali previsti devono essere posseduti, almeno, dai responsabili indicati per le rispettive attività.

5. Le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, oltre alla documentazione suindicata, allegano:

a) una dichiarazione dalla quale risulti che la percentuale delle persone svantaggiate, inserite al lavoro, corrisponde alla previsione dell'articolo 4, della legge n. 381/91, comma 2^, nonché il possesso, presso la sede della cooperativa, della relativa certificazione. Per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, l'invalidità deve risultare non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio. Le certificazioni di cui trattasi hanno valore annuale;

b) l'elenco dei soci lavoratori e dei dipendenti, specificando titoli, qualifica ed esperienza professionale dei responsabili tecnici delle diverse attività;

6. Nel caso di cooperative di nuova costituzione, il bilancio e relativi allegati, così come dianzi specificati, devono essere prodotti non appena compiuto il primo esercizio sociale; la dichiarazione di cui alla lettera e), deve essere prodotta entro 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa; la relazione di cui alla lettera f) è sostituita da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

7. La domanda di iscrizione nella sezione C dell'albo, dei consorzi sociali, di cui all'art. 8 della legge n. 381/91, sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, è inoltrata all'Assessorato all'Assistenza ed ai

servizi sociali, corredata dalla documentazione di cui al punto 4 del dispositivo, lettere a), b), d) e f).

8. La base sociale dei consorzi può essere formata da cooperative sociali iscritte sia alla sezione A sia alla sezione B dell'Albo regionale.

9. Le dichiarazioni, indicate ai punti precedenti, devono essere conformi alla legge 4 gennaio 1968 n.15.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.. 65 dello Statuto.